

ARTICOLO AGG. VO SUA PdL 61

"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)"


APPROVATO

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4

1. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 è sostituito dal seguente:

"3. Ai soggetti che non ottemperano alle prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo non possono essere concessi benefici accordati a qualsiasi titolo dalla Regione Puglia, in via diretta o indiretta, e si impone il divieto di partecipare a gare di appalto o a bandi per l'erogazione di fondi comunitari, nazionali e regionali promossi da parte della Regione Puglia."

Donato Pentassuglia





Consiglio Regionale della Puglia



Consiglio Regionale della
Puglia
N. 20210005834
25/03/2021 14.40
CIVIS-IM
Sezione Servizi ICT
Programmazione Acquisti e
Contratti

ENTRATA

Alla Presidente del Consiglio regionale

affidato

Oggetto: Emendamento aggiuntivo alla PDL 61/A

Invio in allegato emendamento aggiuntivo alla PDL n. 61/A.
Cordialità

**Il Consigliere
Antonio Tutolo**



Emendamento aggiuntivo alla PDL n. 61/A

Alla Proposta di legge n. 61/A è aggiunto il seguente articolo:

allegato

Art..

Modifiche all'art. 41 l.r. n. 35/2020

1. All'articolo 41 della legge regionale n. 35/2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021", il comma 1 è sostituito dal seguente:
 "1. Al fine di sostenere gli operatori ambulanti del commercio su aree pubbliche è assegnato ai comuni un contributo a fondo perduto, quale ristoro una tantum da destinare alle seguenti categorie: codici ATECO 47.8 e nello specifico 47.81 (47.81.01 - 47.81.02 - 47.81.03 - 47.81.09), 47.82 (47.82.01 - 47.82.02), 47.89 (47.89.01 - 47.89.02 - 47.89.03 - 47.89.04 - 47.89.05 - 47.89.09), codici 56.10 e, nello specifico (56.10.41 - 56.10.42) - che nell'anno 2020 abbiano registrato un calo di fatturato di oltre il cinquanta per cento rispetto all'anno 2019.
2. Al titolo dell'articolo 41 della l.r. n. ~~31~~³⁵/2020 è soppressa la parola "fieristi".

ANTONIO TUTOLO
PIETRO CARACCIOLO
MARINO ANTONI
PAOLO VITELLO
FRANCESCO PASOLUNGO
FABIANO ANTONI
GIUSEPPE PAOLO GARPO
GRAZIA DI BARI

[Handwritten signatures]
[Handwritten signatures]
[Handwritten signatures]
[Handwritten signatures]
[Handwritten signatures]

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”


offuscato

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4

1. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 è sostituito dal seguente:

“3. Ai soggetti che non ottemperano alle prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo non possono essere concessi benefici accordati a qualsiasi titolo dalla Regione Puglia, in via diretta o indiretta, e si impone il divieto di partecipare a gare di appalto o a bandi per l'erogazione di fondi comunitari, nazionali e regionali promossi da parte della Regione Puglia.”

Donato Pentassuglia



Consiglio Regionale della
Puglia
N. 20210006060
30/03/2021 9.21
CUV/4M
Sezione Servizi ICT
Programmazione, Acquisto e
Contratti

ENTRATA



Consiglio Regionale della Puglia

XI LEGISLATURA

3
offerato

EMENDAMENTO

Articolo aggiuntivo

A LIA PSL n. 61/A

**Modifiche ed integrazioni della Legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38
"Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia"**

Il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38 "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia" è sostituito dal seguente:

4. L'accensione e la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale è vietata nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre. Nel restante periodo dal 1° ottobre al 31 maggio è possibile bruciare, sul sito di produzione, residui vegetali derivanti dall'attività agricola e forestale raggruppati in piccoli cumuli e non superiore a tre metri steri giornalieri a ettaro. Le operazioni di bruciatura sono effettuate a cura degli interessati, dotati di mezzi idonei al controllo e allo spegnimento delle fiamme e assistite fino al totale esaurimento della combustione. Tali bruciature, nel periodo consentito, sono vietate in presenza di forte vento o di eccessivo calore (sono validi in tale caso i bollettini di pericolosità pubblicati dalla Protezione civile regionale). La bruciatura dei residui vegetali è sempre vietata a una distanza inferiore a 50 metri da strutture e infrastrutture antropiche anche nel rispetto di quanto previsto dall'ordinanza Presidente Consiglio dei ministri 28 agosto 2007, n. 3606 (Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione a eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione).

Nelle aree naturali protette e nei siti "Natura 2000", le stoppie e i residui vegetali derivanti dalle attività selvicolturali agricole non possono essere bruciati e devono essere cippati/trinciati in loco.

Nelle aree naturali protette e nei siti "Natura 2000", al fine di contenere la diffusione delle erbe infestanti con conseguente disseminazione ed aumento della carica di infestazione di patogeni presenti sui residui della coltura conclusa e della carica di

infestanti, previa certificazione della Sezione Osservatorio Fitosanitario Regionale, o in evidenti condizioni di impossibilità a eseguire altro tipo di distruzione, previa certificazione della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni può procedere alla accensione e alla bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali in deroga al regime di condizionalità ed alle prescrizioni di cui all'articolo 3 .

Con deliberazione di Giunta regionale sono dettate le linee guida per l'ottenimento delle certificazioni delle competenti Sezioni regionali, il presidio, le modalità e prescrizioni dell'operazione di bruciatura, la bonifica finale, le opere di mitigazione e l'attività di vigilanza. Restano fermi gli obblighi di cui all'articolo 8.

DICHIARAZIONE DI NEUTRALITA' FINANZIARIA:

La presenta proposta di legge non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Li, 29 marzo 2021

Il Consigliere Regionale
Francesco VENTOLA

